



Il vincolo. Il sepolcro gentilizio è irrinunciabile e non trasmissibile.

Azione di arricchimento senza causa se la vendita del sepolcro è nulla

Cassazione

Per le spese relative ai lavori di ristrutturazione sostenute dall'acquirente

Angelo Busani

Se le spese di ristrutturazione di un sepolcro cimiteriale sono state sostenute da una persona che ha acquistato il diritto al sepolcro con una compravendita affetta da nullità, il venditore può essere convenuto con l'azione di arricchimento senza causa (di cui all'articolo 2041 del Codice civile) ed essere condannato a indennizzare la diminuzione patrimoniale subita da chi ha sopportato il costo della ristrutturazione, tuttavia nei limiti dell'aumento di valore del manufatto ristrutturato conseguente ai lavori effettuati.

È quanto deciso dalla Cassazione con l'ordinanza 190 del 7 gennaio 2025 in un contenzioso che ha con-

trapposto, da un lato, gli eredi di una persona titolare del diritto di sepolcro in un'edicola cimiteriale e, d'altro lato, l'acquirente dell'edicola il quale l'aveva comprata (mediante un contratto di compravendita poi rivelatosi nullo e, quindi improduttivo di effetti, per la ragione che oggetto di cessione era un diritto invece inalienabile) e l'aveva poi ristrutturata.

Il «diritto al sepolcro» consiste, da un lato, nel diritto di una persona a essere inumata in un dato manufatto funerario (*ius sepulchri*) e, d'altro lato, nel diritto a inumare altre persone (*ius inferendi in sepulchrum*) in tale manufatto. Occorre però distinguere tra:

- il cosiddetto «sepolcro ereditario» che si trasmette secondo le regole proprie del diritto ereditario ed è liberamente cedibile (salve le limitazioni che derivino dal fatto che, caso per caso, non si tratti di una proprietà privata ma di un manufatto eretto in regime di concessione amministrativa);
- il cosiddetto «sepolcro gentilizio» che attribuisce il diritto alla sepoltura alle sole persone designate dal-

l'originario fondatore di questa situazione giuridica o, in mancanza, a quelle che siano legate al fondatore da uno specifico rapporto di consanguineità (sempre tenendo in considerazione l'eventuale regolamento della concessione cimiteriale).

In mancanza di prova contraria, il sepolcro si presume gentilizio e non ereditario (Cassazione 8020/2021).

Nel caso del sepolcro gentilizio, la prerogativa sepolcrale è imprescrittibile e irrinunciabile e non trasmissibile, né per atto tra vivi né mortis causa: essa si estingue con il decesso dell'ultima persona che sia legittimata alla sepoltura, salva la trasformazione del sepolcro, nel periodo di sopravvivenza dell'ultima persona legittimata alla sepoltura, da sepolcro gentilizio in sepolcro ereditario.

La legittimazione al sepolcro compete alle persone che siano indicate dal fondatore del sepolcro. Mancando le disposizioni del fondatore, il diritto compete ai discendenti del fondatore o, in mancanza, ai suoi parenti più vicini per vincolo di sangue, vale a dire «ai componenti dell'organico nucleo familiare strettamente inteso», nel cui ambito «debbono farsi rientrare tutte le persone del medesimo sangue, o legate tra loro da vincoli di matrimonio, ancorché non aventi il medesimo cognome» (Cassazione 5547/1995).

Si tratta di una situazione che, pur non essendo disciplinata in specifiche norme di legge, trova il suo fondamento in un'antica consuetudine conforme al sentimento comune e alle esigenze di culto e di pietà per i defunti: infatti, quando il diritto di sepolcro viene esercitato dai prossimi congiunti, realizza, allo stesso tempo, la tutela indiretta di un interesse concernente la persona del defunto e l'esigenza sociale di far scegliere ai soggetti più interessati la località e il punto da essi ritenuti più adatti a manifestare i loro sentimenti di devozione e di culto verso il prossimo parente defunto.